



**ATTIVAZIONE E GESTIONE A TITOLO
GRATUITO DI UN PRESIDIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO LA SEDE DEL
POLITECNICO DI BARI NEL CAMPUS "ERNESTO QUAGLIARIELLO"**

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Piano Integrato di Ateneo 2018-2020 del Politecnico, al fine di garantire maggior sicurezza degli studenti, del personale e dei visitatori quotidianamente presenti nel Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", aveva previsto l'attivazione di una postazione di Primo Soccorso presso l'anzidetto Campus. Con D.D. n. 167 del 20 marzo 2018, era stata approvata, pertanto, la procedura di selezione di un operatore del settore, tramite apposito Avviso di manifestazione di interesse, cui è stata data ampia pubblicità sul sito istituzionale e sulla stampa locale, con il quale stipulare apposito atto convenzionale. L'atto di convenzione con l'operatore selezionato SOS Onlus Bari, è scaduto il 5 novembre 2024. Pertanto, si rende necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione e gestione a titolo gratuito di un presidio di Primo Soccorso presso la sede del politecnico di Bari nel campus "Ernesto Quagliariello".

Art. 2 - Durata della convenzione

La Convenzione ha una durata stabilita in tre anni solari, a decorrere dalla stipula della stessa.

La Convenzione potrà essere rinnovata, previa apposita comunicazione del Politecnico da effettuarsi formalmente entro sessanta giorni naturali dalla data di scadenza prevista. In tal caso, il soggetto affidatario si impegna a prestare il proprio servizio alle medesime condizioni per un ulteriore triennio, decorrente dalla data di scadenza prevista.

Art. 3 - Gratuità

L'attività oggetto della Convenzione dovrà essere svolta a titolo completamente gratuito e senz'onere alcuno per il Politecnico. Ne consegue che l'acquisto, il rimpiazzo, la sostituzione del compendio strumentale necessario al regolare svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione, quali ad esempio i materiali e i presidi medico-chirurgici necessari allo svolgimento dell'attività, nonché la manutenzione di autoambulanze e relative attrezzature, oltre alla costante verifica del perfetto funzionamento di quanto sopra, resta a integrale carico dell'operatore selezionato, senza che il Politecnico possa essere chiamato a rimborsi, indennizzi o contributi di alcun genere. Si concorda inoltre espressamente che alcun rapporto di lavoro verrà a crearsi tra il Politecnico e i soggetti impiegati a qualsivoglia titolo dall'operatore selezionato nell'attività oggetto della Convenzione. Non potrà pertanto pretendersi dal Politecnico alcun onere retributivo, previdenziale, assicurativo o di genere o natura. Eventuali spese di registrazione del presente atto saranno a totale carico del richiedente.



Art. 4 - Modalità

L'attività di cui alla presente Convenzione dovrà articolarsi come appresso dettagliato:

- a. il presidio fisso di primo intervento dovrà essere completamente operativo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- b. il presidio dovrà essere fruibile dalle ore 07:30 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì, nonché dalle ore 07:30 alle ore 13:00 del sabato, salvo eventuali festività, anche ricorrendo a opportune turnazioni e sostituzioni (c.d. orario di presidio);
- c. il presidio dovrà essere altresì fruibile in occasione di eventi organizzati e/o autorizzati dal Politecnico, anche oltre i suddetti orari (es. c.d. "Notte dei ricercatori", concerti, ecc.). Al di fuori degli orari e dei periodi di servizio, l'operatore prescelto non potrà accedere al Campus, salva specifica autorizzazione del Politecnico. A tal fine, eventuali periodi di chiusura delle strutture di Ateneo saranno preventivamente comunicati;
- d. il presidio dovrà altresì essere dotato, a cura dell'operatore prescelto, delle attrezzature, apparecchiature e dei presidi medico-chirurgici necessari all'adeguata gestione dello stesso;
- e. l'eventuale trasporto in autoambulanza resosi necessario nel corso dell'attività di presidio, dovrà avvenire in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale, e dovrà comunque avvenire con un mezzo almeno di tipo "B" ai sensi delle norme UNI EN 1789 s.m.i., dotata di defibrillatore stazionante presso la sede, nonché di specifiche attrezzature ai sensi delle norme UNI EN 1865 s.m.i.;
- f. presenza costante, durante l'orario di presidio, di un autista abilitato alla guida delle autoambulanze, munito di attestato di frequenza del corso BLS-D (*Basic Life Support and Defibrillation*), con funzioni di barelliere, nonché di un soccorritore munito dei medesimi requisiti;
- g. tutto il personale afferente al Presidio di Primo Soccorso dovrà essere in possesso di un attestato di frequenza relativo alla formazione di un corso inerente la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Art. 5 - Obblighi a carico del Politecnico

Il Politecnico, al fine di espletare l'attività oggetto della Convenzione, mette gratuitamente a disposizione dell'operatore prescelto quanto segue:

- a. un locale di 35mq circa, con servizi igienici, con ordinari arredi d'ufficio (scrivania, sedie, ecc.), nonché riscaldamento/raffrescamento centralizzato;
- b. una piazzola di sosta riservata per n. 2 ambulanze, antistante il locale;
- c. erogazione di acqua, energia elettrica, linea telefonica con abilitazione urbana e connessione internet per le esigenze di servizio del presidio;
- d. smaltimento dei rifiuti non speciali per le esigenze di servizio del presidio.

Null'altro sarà dovuto dal Politecnico per il rapporto disciplinato dalla Convenzione.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'operatore prescelto

L'operatore prescelto, al fine di espletare diligentemente il servizio di cui alla presente Convenzione, assume l'obbligo:

- a. di sottoscrivere un verbale, all'atto di consegna dei locali, preliminarmente all'avvio del servizio. Una volta sottoscritto detto verbale, il soggetto affidatario non potrà sollevare, nel corso della Convenzione,



- eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgere l'attività in questione;
- b. di rilasciare i medesimi locali liberi dai propri beni entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi alla cessazione del rapporto con il Politecnico, anche in pendenza di eventuali controversie: in tale circostanza verrà redatto apposito verbale;
 - c. di rispondere dei danni eventualmente cagionati a beni mobili e immobili del Politecnico;
 - d. di segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento dei locali o delle cose di proprietà del Politecnico;
 - e. di dotare il proprio personale impiegato nel servizio, di tesserini di riconoscimento conformi alla normativa vigente, nonché di camici e/o divise al fine di permetterne un'immediata identificazione;
 - f. di rendersi responsabile per l'effettivo impiego delle dotazioni di cui al punto e) e di rispondere comunque dinanzi al Politecnico per il decoroso comportamento del proprio personale;
 - g. di fornire tempestivamente al Politecnico i nominativi del personale impiegato nel presidio;
 - h. di operare sempre con personale avente profilo professionale almeno equivalente a quello indicato nell'art. 4, anche in caso di turnazioni e/o sostituzioni;
 - i. di sostituire il personale che il Politecnico non ritenga idoneo, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta scritta;
 - j. di svolgere l'attività oggetto della Convenzione nel rigoroso rispetto delle vigenti norme sanitarie e di sicurezza;
 - k. di rendersi disponibile, con modalità da concordare in ciascuna occasione, ad attività di sensibilizzazione e/o formazione ai temi della salute, a beneficio degli studenti e del personale del Politecnico (es. corsi BLS, BLS-D, ecc.);
 - l. di acconsentire, senza riserva alcuna, a che il Politecnico possa effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni dedotte in Convenzione, attraverso il proprio personale ovvero avvalendosi di soggetti terzi;
 - m. di rispondere in proprio, tenendo completamente indenne il Politecnico, di qualunque conseguenza derivante in capo ai terzi dall'attività prestata nell'ambito della presente Convenzione.
 - n. di comunicare al Politecnico, entro 15 (quindici) giorni antecedenti alla scadenza di ciascun anno solare della Convenzione, traendoli dal registro sanitario, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, e quindi senza alcun riferimento ai dati sensibili dei soggetti interessati dall'intervento:
 - 1. il numero di interventi eseguiti nell'anno solare precedente, specificando:
 - i. quanti di essi sono stati risolti in loco;
 - ii. quanti hanno richiesto il trasferimento con autoambulanza in una struttura ospedaliera;
 - 2. se l'intervento ha riguardato:
 - i. studenti del Politecnico;
 - ii. studenti dell'Università degli Studi di Bari;
 - iii. personale del Politecnico;
 - iv. personale dell'Università degli Studi di Bari;
 - v. visitatori.



Art. 7 - Ufficio competente

Per le comunicazioni con il Politecnico, il soggetto competente è quello del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione competente per l'Unità Produttiva Amministrazione Centrale.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Politecnico rilevi una situazione di grave inadempimento, omissioni ovvero anche la non corretta adesione agli obblighi posti dalla Convenzione, la Direzione Generale invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Direttore Generale entro il termine di dieci giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, il Politecnico procederà alla risoluzione di diritto del contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Art. 10 - Recesso

Per eventuali superiori interessi istituzionali, il Politecnico potrà recedere in qualunque momento dal contratto, senza che l'operatore prescelto possa avanzare richieste di rimborsi, indennità o risarcimenti di alcun tipo. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dal Politecnico mediante una formale comunicazione al soggetto affidatario, da darsi mediante PEC con un preavviso non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali il concedente prende in consegna i locali.

Art. 11 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

L'operatore prescelto ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n° 679/2016, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione della concessione e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'operatore prescelto si impegna a svolgere per conto del concedente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del



Parlamento europeo (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e la normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

L’operatore prescelto del servizio è autorizzato ad elaborare per conto del concedente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all’espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all’esecuzione del servizio.
5. Categorie di interessati: utenti del servizio, studenti, personale tecnico-amministrativo, personale docente, collaboratori e tutte quelle incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei trattamenti dell’Ateneo.

c) Obbligazioni dell’operatore prescelto nei confronti del Politecnico. L’operatore prescelto si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto della presente concessione;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell’Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l’operatore prescelto ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente il concedente. Inoltre, se l’operatore prescelto è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell’ambito del presente contratto:
 - a. si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
 - b. ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali.
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall’inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L’operatore prescelto, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento del concedente prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L’operatore prescelto assiste il concedente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l’adempimento dell’obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto



di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'operatore prescelto deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'operatore prescelto comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'operatore prescelto all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'operatore prescelto assiste il concedente nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'operatore prescelto assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'operatore prescelto dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'operatore prescelto si impegna alla distruzione dei dati personali, in base e ad espressa indicazione del Politecnico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione

Una volta distrutto, l'operatore prescelto deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico di Bari, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Ing. Carlo Giansante, e-mail dpo@poliba.it, recapito postale Via Amendola 126/b - 70126 Bari (BA), Numero telefonico: + 390805962518, Indirizzo email rdp@poliba.it, Indirizzo PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'operatore prescelto all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Politecnico, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'operatore prescelto fornisce al Politecnico tutta la documentazione necessaria per dimostrare la 6



conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

Il Politecnico si impegna a:

1. fornire all'operatore prescelto i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'operatore prescelto;
3. supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'operatore prescelto

n) Adeguamenti alla normativa privacy.

Il Politecnico si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e/o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

12 - Criteri di valutazione dell'offerta

Fermo restando che l'operatore prescelto è tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dalla presente ed in particolare dagli articoli 4 e 6, la concessione verrà aggiudicata in base ai criteri e punteggi dettagliati nella tabella seguente.

La valutazione dell'Offerta Tecnica sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per singolo lotto.

| | | Punteggio |
|---|--|----------------------|
| A. Caratteristiche tecniche migliorative del servizio offerto | A1 - Ulteriori servizi proposti | Fino a 40 |
| B. Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da servizi analoghi | B1 - Esperienza delle persone che saranno coinvolte nella fornitura del servizio | Fino a 30 |
| | B2 - Esperienze analoghe pregresse | Fino a 30 |
| TOTALE Offerta Tecnica | | Max 100 punti |

Si sottolinea che l'operatore candidato alla concessione del servizio dovrà allegare alla manifestazione di interesse, a pena di esclusione, una relazione nella quale siano evidenziati gli eventuali ulteriori servizi offerti e le eventuali esperienze analoghe pregresse. Dovranno, altresì, essere allegati i curricula dei soggetti che interverranno nella fornitura del servizio.

- Per quanto riguarda il criterio di valutazione A1, la Commissione procederà all'esame della relazione presentata. Sarà fatta una valutazione sia qualitativa sia quantitativa.
- Per quanto riguarda il criterio di valutazione B1, la commissione valuterà la composizione del team proposto per la realizzazione del servizio sulla base dell'analisi dei CV.
- Per quanto riguarda il criterio di valutazione B2, sarà valutata, come desumibile dalla relazione, la descrizione di massimo tre servizi analoghi al presente, già svolti in passato dal concorrente. Sarà



Politecnico
di Bari

valutata la coerenza, la rilevanza e la qualità del servizio svolto. Per servizi analoghi si intendono forniture di servizi per conto di soggetti sia pubblici che privati.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente o collegata con al presente Convenzione, è competente il Foro di Bari, restando esclusa qualsivoglia competenza arbitrale.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Prof.ssa Loredana Ficarelli